SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 giugno 1993, n. 346.

Regolamento recante norme per la gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio,

Visto, in particolare, l'art. 25, comma 3, della predetta legge n. 157/1992, con il quale è stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme regolamentari per la gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. del Fondo di garanzia per le vittime della caccia,

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 1988, con nota n. 911342 del 15 giugno 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. un «Fondo di garanzia per le vittime della caccia», in appresso denominato Fondo, per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157

2. La liquidazione dei danni è effettuata per conto del Fondo dall'impresa designata a norma del successivo art. 6 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

3. L'eventuale azione per il risarcimento del danno può essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

Art. 2.

1. Il Fondo è gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, sentito un comitato.

2. Il comitato è presieduto dal presidente o, in sua vece, dall'amministratore delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., che ne sono membri di diritto.

3. Fanno parte altresì del comitato di cui al primo comma:

a) due rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) il dirigente del servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a per la gestione autonoma del Fondo;

c) un rappresentante delle imprese assicuratrici, scelto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione dell'associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale,

d) un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, scelto tra quelle maggiormente rappresentative, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assicurando il principio della rotazione

4. Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., designato dal presidente dell'Istituto stesso e da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale

5. I componenti il comitato ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati

Art. 3

1. Spetta al comitato di cui al precedente art. 2 dare parere al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a.:

1) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni della legge concernente il Fondo;

2) sulla designazione delle imprese di cui al successivo art. 6;

3) sulle convenzioni da stipularsi, con le imprese designate di cui al successivo art. 6, da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. quale gestore del Fondo;

4) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. ritenga di sottoporgli.

2. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengano almeno quattro dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

4. Ai membri del comitato ed ai segretari spetta un gettone di presenza, il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., posto a carico del bilancio dell'Istituto stesso.

Art. 4.

1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

3. Il rendiconto della gestione del Fondo approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., deve essere trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Art. 5.

1. Il rendiconto di cui al precedente art. 4 deve comprendere le seguenti voci:

In entrata:

1) contributi di competenza dell'esercizio;

2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;

3) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese e distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori;

4) interessi di mora per il ritardato versamento dei contributi;

5) altre entrate, da indicare analiticamente;

eventuale disavanzo.

In uscita.

1) somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e delle relative spese di liquidazione, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori. Le predette somme debbono essere altresì distinte a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo comma dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

2) quota delle spese generali sostenute dalle imprese designate per la gestione di sinistri a carico del Fondo, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse;

3) spese sostenute dall'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. per la gestione del Fondo;

4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni di cui all'art. 8 del presente decreto;

5) altre uscite, da indicare analiticamente;

eventuale avanzo.

2. Il rendiconto di cui sopra deve essere accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio·

Nell'attivo:

1) la consistenza di cassa;

2) l'ammontare dei depositi presso istituti di credito;

3) altre attività mobiliari, da indicare analiticamente;

4) i crediti per contributi non incassati;

5) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;

l'eventuale saldo a conguaglio.

Nel passivo:

1) i debiti verso le imprese designate di somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente;

l'eventuale saldo a conguaglio.

3. In apposita colonna interna deve essere posto in evidenza l'avanzo o il disavanzo risultante dal rendiconto di cui al precedente art. 4, distinguendolo dal saldo a conguaglio positivo o negativo riportato dall'esercizio precedente.

4. Ai fini della determinazione del contributo previsto dalla legge per il funzionamento del Fondo, il rendiconto deve essere altresì corredato da un prospetto dal quale deve risultare l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dalle imprese designate alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

5. Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere in qualunque momento all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. notizie e dati sulla gestione autonoma del Fondo e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

Art. 6

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., designa per ogni regione o per gruppi di regioni del territorio nazionale, l'impresa di assicurazione che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Per la designazione si terrà conto, per ogni singola impresa, della capacità finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri.

Art. 7

1. L'impresa designata, di cui al precedente art. 6, dovrà provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto o dalla diversa data indicata nel decreto stesso. La stessa impresa dovrà garantire il risarcimento dei sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

2. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dalla legge, ha azione di regresso, per conto del Fondo, nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Art. 8

1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma del comma 5 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, saranno rimborsate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l'Istituto predetto.

2. Tali convenzioni, soggette ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, debbono in ogni caso regolare:

a) il termine entro il quale l'Istituto dovrà comunicare il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese a norma del successivo art. 9;

b) il termine entro il quale l'Istituto, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dovrà rimettere alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali;

c) le modalità per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;

d) i casi di giustificata necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla precedente lettera *b)*;

e) i criteri cui le imprese dovranno attenersi per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;

f) i casi in cui le imprese dovranno chiedere il preventivo benestare all'Istituto prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonché le procedure cui le imprese dovranno attenersi nei rapporti con l'Istituto in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. L'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia può chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le stesse imprese designate debbono tenere a disposizione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione.

4. L'ISVAP ha facoltà di disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l'osservanza delle disposizioni della legge sopra richiamata, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, nonché delle convenzioni di cui al presente articolo.

5. Le imprese debbono mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con la gestione autonoma del Fondo e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e debbono fornire le notizie e i dati che siano ad esse richiesti.

Art. 9

1. Le imprese designate debbono tenere gestione separata dei sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto.

2. Per la predetta gestione le imprese debbono tenere separatamente, presso la sede centrale, tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.

3. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'art. 25 della legge citata debbono recare, oltre la denominazione

dell'impresa e le altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione «Impresa designata a norma dell'art. 6 del decreto ministeriale .... per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

4. Le imprese non possono utilizzare l'intestazione di cui al precedente comma per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri sopra prevista.

5. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, deve comprendere le seguenti voci:

1) i pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti debbono anche essere distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

2) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui al punto 1);

3) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui all'art. 25 della legge citata;

4) somme recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi precedenti.

6. Al rendiconto deve essere allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei rapporti con l'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

7. Da tale estratto conto debbono risultare:

Nella parte A:

1) l'importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci 1), 2) e 3) di cui al comma 1 del presente articolo;

2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in conformità di quanto stabilito nelle convenzioni di cui al precedente art. 6;

3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo;

l'eventuale saldo a conguaglio.

Nella parte B:

1) l'importo dei rimborsi da parte della gestione autonoma del Fondo all'impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;

3) l'importo degli interessi passivi;

4) altre somme eventualmente accreditate al Fondo,

l'eventuale saldo a conguaglio.

8. Il rendiconto deve essere trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.

9. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un prospetto dal quale deve risultare l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto.

10. Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori.

11. I documenti indicati nel presente articolo debbono essere sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate.

Art. 10.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, sono determinate la misura del contributo al Fondo nonché le modalità di versamento dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma, 22 giugno 1993

Il Ministro: SAVONA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 177

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

Il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 è il seguente

«Art. 25 *(Fondo di garanzia per le vittime della caccia).* — 1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato,

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'art. 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona con il medesimo limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'art. 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'art. 12, comma 8.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese».

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 157/1992 è il seguente:

«Art. 12 *(Esercizio dell'attività venatoria)*. — 1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera *d)*.

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 v. note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 v. note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 v. note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 v. note alle premesse.

93G0423

DECRETO 2 settembre 1993

Cancellazione de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Frosinone, dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed i successivi provvedimenti di modifica dello stesso decreto ministeriale 15 aprile 1992;

Visto il decreto ministeriale in data 7 luglio 1993, con il quale sono stati sciolti, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, gli organi amministrativi e sindacali ordinari de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone;

Vista la nota in data 27 luglio 1993, n. 301083, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha proposto la cancellazione dall'elenco, di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, della predetta impresa L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone, in quanto la stessa società non possiede più i requisiti richiesti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, ai fini dell'inserimento nel citato elenco,

Ritenuta, quindi, la necessità di cancellare dall'elenco, di cui al sopraindicato decreto ministeriale 15 aprile 1992, L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone,

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Frosinone, è cancellata dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1982, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4971

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 agosto 1993

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Stilaro e Allaro», in Stilo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Stilaro e Allaro», con sede in Stilo (Reggio Calabria), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente,

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Stilaro e Allaro», con sede in Stilo (Reggio Calabria), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Nicolò è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della comunità montana «Stilaro ed Allaro», con sede in Stilo (Reggio Calabria), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni del presidente e della giunta, rassegnate in tempi diversi

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, la seduta del 12 giugno 1993 risultava infruttuosa

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunitario sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 525 93 Gab. del 19 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Stilaro e Allaro», con sede in Stilo (Reggio Calabria), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott Massimo Nicolò

Roma, 20 agosto 1993

p *Il direttore generale* ROMAGNOLI

93A4965

DECRETO 23 agosto 1993

Scioglimento della comunità montana «Valle Sessera».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Valle Sessera», costituito tra i comuni di Ailoche, Caprile, Caggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray e Sostegno, siti nella provincia di Vercelli non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente,

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Valle Sessera», è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Bianco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro. MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della comunità montana «Valle Sessera», costituito tra i comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray e Sostegno, siti nella provincia di Vercelli, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 maggio 1993, dal presidente, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 25 giugno, del 19 e del 20 luglio 1993, risultavano infruttuose

Peraltro, in data 26 giugno 1993, si dimetteva anche il vice presidente della suddetta comunità montana

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4639 13 21 Gab del 30 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Valle Sessera» sita nella provincia di Vercelli, ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Leonardo Bianco.

Roma, 20 agosto 1993

p *Il direttore generale* ROMAGNOLI

93A4966

DECRETO 23 agosto 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Brindisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Franco Campanale è stato eletto consigliere del comune di Brindisi nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 110, 416 e 640-*bis* del codice penale, nonché all'art. 2621 del codice civile e all'art. 4, comma 1, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Franco Campanale è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Brindisi, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Franco Campanale dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Franco Campanale è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Brindisi.

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Franco Campanale è stato eletto consigliere del comune di Brindisi nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore, in data 2 luglio 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Brindisi, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata a compiere truffe a danno dello Stato, attraverso l'illecita gestione di alcune cooperative, fornendo rendiconti di spese inesistenti e falsificando documentazioni e bilanci al fine di conseguire indebitamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i contributi a favore dell'occupazione previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Franco Campanale all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Brindisi, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Brindisi e, nelle more, con provvedimento n. 1685/13/Gab del 3 luglio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Franco Campanale dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Brindisi.

Roma, 20 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* ROMAGNOLI

93A4967

DECRETO 23 agosto 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Capua.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Andrea Vinciguerra è stato eletto consigliere del comune di Capua (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione aggravata;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Andrea Vinciguerra è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Capua, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Andrea Vinciguerra dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Andrea Vinciguerra è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Capua (Caserta).

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Andrea Vinciguerra è stato eletto consigliere del comune di Capua (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992.

Il predetto amministratore, in data 23 luglio 1933, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di concussione aggravata.

In particolare, il sig. Andrea Vinciguerra, abusando della qualità e dei poteri connessi alla carica rivestita, pretendeva una tangente dalla ditta Corias, risultata aggiudicataria dell'appalto presso il comune di Capua per la fornitura delle mense scolastiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza inoltre del sig. Andrea Vinciguerra all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Capua con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Capua e, nelle more, con provvedimento n. 4304 13.1 Gab del 23 luglio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Andrea Vinciguerra dalla carica sopracitata ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Capua (Caserta).

Roma, 20 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* ROMAGNOLI

93A4968

DECRETO 23 agosto 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ruvo di Puglia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Riccardo Camillo Berardi è stato eletto consigliere del comune di Ruvo di Puglia (Bari) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 323, 324 e 110 del codice penale;

Rilevato che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata, su richiesta dell'interessato, dal G.I.P. presso il tribunale di Trani, che ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento delle prove;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Riccardo Camillo Berardi è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Ruvo di Puglia, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Riccardo Camillo Berardi dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Riccardo Camillo Berardi è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Ruvo di Puglia (Bari).

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Riccardo Camillo Berardi è stato eletto consigliere del comune di Ruvo di Puglia (Bari) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il G.I.P. presso il tribunale di Trani ha emesso in data 23 giugno 1993, una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del predetto amministratore in quanto gravemente indiziato del reato d'abuso d'ufficio in concorso.

Infatti, il sig. Riccardo Camillo Berardi, abusando dei poteri derivanti dalla carica di sindaco, che rivestiva all'epoca dei fatti, violava ripetutamente la normativa edilizia in sede di rilascio di concessioni, allo scopo di procurarsi un illecito vantaggio personale.

La predetta ordinanza è stata, successivamente, revocata, su richiesta dell'interessato, dal G.I.P. presso il tribunale di Trani, in data 12 luglio 1993, che ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento delle prove.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Riccardo Camillo Berardi all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Ruvo di Puglia, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Bari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ruvo di Puglia e, nelle more, con provvedimento n. 3964/13.1 Gab. del 29 giugno 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Riccardo Camillo Berardi dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ruvo di Puglia (Bari).

Roma, 20 agosto 1993

p. *Il direttore generale*: ROMAGNOLI

93A4969

DECRETO 23 agosto 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Ubiale Clanezzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Luigi Clemente Cortinovis è stato eletto consigliere nel comune di Ubiale Clanezzo (Bergamo) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato assessore, in data 30 maggio 1990, nonché vice sindaco, in data 21 maggio 1992;

Rilevato che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 16 giugno 1993, dai militari dell'Arma dei carabinieri, essendo stato colto in flagranza del reato di concussione;

Rilevato, altresì, che il G.I.P. presso il tribunale di Bergamo ha convalidato l'arresto del sig. Luigi Clemente Cortinovis e ne ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere, con ordinanza emessa in data 19 giugno 1993;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Luigi Clemente Cortinovis è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale in quanto rischia di compromettere la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Ubiale Clanezzo ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Luigi Clemente Cortinovis dalle cariche dallo stesso ricoperte;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Luigi Clemente Cortinovis è rimosso dalle cariche ricoperte nel comune di Ubiale Clanezzo (Bergamo).

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Luigi Clemente Cortinovis è stato eletto consigliere del comune di Ubiale Clanezzo (Bergamo) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato assessore, in data 30 maggio 1990, nonché vice sindaco, in data 21 maggio 1992.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 16 giugno 1993, dai militari dell'Arma dei Carabinieri, a conclusione di mirate indagini della procura della Repubblica di Bergamo, essendo stato colto in flagranza del reato di concussione.

Infatti, il sig. Luigi Clemente Cortinovis è stato sorpreso mentre riceveva la somma di lire quattro milioni in contanti da un industriale di Villa d'Almè (Bergamo), favorito nell'assegnazione di un appalto per un impianto d'illuminazione pubblica.

Successivamente, il G.I.P. del tribunale di Bergamo ha convalidato l'arresto del consigliere medesimo e ne ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, con ordinanza emessa in data 19 giugno 1993.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in constrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere, assessore e vice sindaco.

La permanenza, inoltre, del sig. Luigi Clemente Cortinovis nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Ubiale Clanezzo (Bergamo), con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Bergamo, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche dello stesso ricoperte e, nelle more, con provvedimento n. 1718/13.12 Gab. del 21 giugno 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Luigi Clemente Cortinovis dalle cariche ricoperte nel comune di Ubiale Clanezzo, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Ubiale Clanezzo (Bergamo).

Roma, 20 agosto 1993

p. *Il direttore generale*: ROMAGNOLI

93A4970

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1993

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1992 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 24 giugno 1992 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 luglio 1992 che fissano per l'anno 1992 i salari medi provinciali a valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1992 è parificato al salario relativo all'anno 1992 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 24 giugno 1992 indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4932

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 agosto 1993

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria ed amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Visti gli articoli 15 e 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Preso atto dell'ordine del giorno in tema di continuità dei regimi termali INPS e INAIL votato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1991, accolto come raccomandazione dal Governo;

Vista la lettera della Direzione generale dell'INPS n. 14/40/6 CBT/14/13/11160/IMMI/27 del 25 febbraio 1992;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1992, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Visti i propri decreti del 12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993 concernenti le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi;

Sentiti l'INPS e l'INAIL che hanno espresso il proprio parere favorevole rispettivamente con lettere n. 140082 del 4 maggio 1993 e s.n. del 3 maggio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unità sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1993, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandate agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'unità sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed alla unità sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

Relativamente agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e disciplinata dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL e secondo le tariffe stabilite dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni più rappresentative delle aziende termali.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A4944

DECRETO 18 agosto 1993.

Attuazione della direttiva 92/64/CEE della Commissione, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato con decreto 19 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1992, relativo agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva 92/64/CEE, che viene recepita riguardo alle modifiche da apportare all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228;

Considerato che, in base all'esperienza acquisita, può essere autorizzato l'impiego dell'antibiotico «Avilamicina», dei coccidiostatici «Lasalocid-sodio» e «Maduramicina ammonio» e dell'agente legante «Alluminati di calcio sintetico»;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 228/1992 è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

ALLEGATO

1. All'allegato I

a) nella parte A «Antibiotici», è inserita la voce seguente:

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
«E 717	Avilamicina	$C_{8762}H_{82\,00}Cl_{12}O_{11\,12}$ (Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine prodotto da *Streptomyces viridochromogenes*)	Suinetti	4 mesi	20	40	»
			Suini	6 mesi	10	20	

b) nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»

aa) il testo della voce E 763 «Lasalocid-sodio» viene completato come segue:

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
			«Tacchini	12 settimane	90	125	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione Indicare nel modo d'impiego. "Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori, la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata"»

bb) è inserita la voce seguente

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
«E 770	Maduramicina ammonio	$C_{47}H_{81}O_{17}N$ (sale ammonico del polietere monocarbossilico prodotto da *Actinomadura yumaensis*)	Polli da ingrasso		5	5	Indicare nel modo d'impiego "Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Pericoloso per gli equidi Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori, la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata"»

c) alla parte I «Oligoelementi» sotto la voce E 6 «Zinco - Zn» la menzione «tenore massimo in piombo» 600 mg/kg di «ossido di zinco» è indicata nella colonna «Altre disposizioni» per l'additivo «ossido di zinco»;

d) alla parte L «Agenti leganti, anti-agglomeranti e coagulanti»

aa) sotto la voce E 558 «Bentonite-Montmorillonite», nella colonna «Altre disposizioni» le parole «e robenidina» sono sostituite dalle parole «robenidina, maduramicina ammonio»;

bb) è inserita la voce seguente:

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
«E 598	Alluminati di calcio sintetico	Miscugli di alluminati di calcio con un tenore da 35 a 51% di Al_2O_3 Tenore massimo in molibdeno: 20 mg/kg	Pollame, conigli e suini			20.000	Tutti i mangimi»

93A4945

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 agosto 1993

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, triennali, con godimento 22 febbraio 1993 emessi per 2.000 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 100205 in data 11 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1993, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di tre anni, al tasso d'interesse annuo del 10,30%, con godimento 22 febbraio 1993, fino all'importo massimo di 500 milioni di ECU, interamente collocati;

Visti i propri decreti n. 100324 in data 15 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1993 e n. 100401 in data 4 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, con cui sono state disposte la prima e la seconda riapertura delle sottoscrizioni dei suddetti CTE, per gli importi di 750 e 750 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto dell'11 febbraio 1993, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito,

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di tre anni, con godimento 22 febbraio 1993, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da tre cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «10,30% 1993/1996» «EMISSIONE 22 FEBBRAIO 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto, anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE», nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «10,30% 1993/1996» «EMISSIONE 22 FEBBRAIO 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale dell'11 febbraio 1993, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

L. 1.843,10 con riferimento alla data del 17 febbraio 1993;

L. 1.876,28 con riferimento alla data del 19 marzo 1993;

L. 1.891,64 con riferimento alla data dell'8 aprile 1993.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «10,30% 1993/1996» «EMISSIONE 22 FEBBRAIO 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente

Il prospetto reca·

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito stampati in offset,

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio,
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio,
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo,
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone,
taglio da 10.000 ECU: in azzurro,
taglio da 100.000 ECU: in verde,
taglio da 500.000 ECU: in rosa,
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1993

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

93A4951

DECRETO 28 agosto 1993.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 25 giugno 1993 emessi per 600 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 100797 in data 16 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 1993, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 9%, con godimento 25 giugno 1993, fino all'importo massimo di 600 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 16 giugno 1993, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 25 giugno 1993, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «9% 1993/1998» «EMISSIONE 25 GIUGNO 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «9% 1993/1998» «EMISSIONE 25 GIUGNO 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 16 giugno 1993, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

L. 1.770,89 con riferimento alla data del 22 giugno 1993.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «9% 1993/1998» «EMISSIONE 25 GIUGNO 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4952

DECRETO 28 agosto 1993.

Rettifica ai decreti ministeriali recanti l'emissione dei CCT 1° maggio 1993/2000, 1° giugno 1993/2000 nonché al decreto ministeriale recante l'emissione dei CCT con godimento 1° gennaio 1993/1998 per l'estinzione dei crediti d'imposta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 100500/66-AU-276 in data 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante l'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1993;

Visto il decreto ministeriale n. 100675/66-AU-278 in data 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante l'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1993;

Visto il decreto ministeriale n. 100462/66-C.I in data 3 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1993, recante l'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° gennaio 1993 per l'estinzione di crediti d'imposta;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerata la necessità di procedere alla rettifica dell'art. 17 dei suddetti decreti ministeriali in data 22 aprile 1993 e 21 maggio 1993 e dell'art. 9 del suddetto decreto ministeriale in data 3 maggio 1993 nella parte in cui è prevista la dicitura «IL MINISTRO» e l'apposizione tipografica della firma del Ministro;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Decreta

Art. 1.

Il terzo e l'undicesimo comma dei decreti ministeriali in data 22 aprile 1993 e 21 maggio 1993 vengono riformulati come segue:

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

Art. 2.

Il terzo e l'undicesimo comma del decreto ministeriale in data 3 maggio 1993 vengono riformulati come segue:

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione

del prestito, del tasso d'interesse per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1993

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

93A4953

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 giugno 1993

Richiamo alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 1993 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

tre ufficiali dell'Esercito;

centoquarantaquattro ufficiali e sessanta sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;

trenta ufficiali e ventiquattro sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2

1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni Arma, Corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1993

Il Ministro: FABBRI

93A4943

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 agosto 1993

Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte delle organizzazioni aderenti alla «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.» distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto.

Viste le deleghe, distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto, con le quali la «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.» ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale.

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.», come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della predetta Confederazione, e che la stessa, costituita il 25 aprile 1954, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota dell'8 febbraio 1993 del predetto Consiglio.

Decreta:

Articolo unico

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.»

1) Unione provinciale artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Pescara, via Nazario Sauro, 13, rappresentata dal presidente Sisofo Renato, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993.

2) Unione provinciale artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Chieti, via Federico Salomone, 35, rappresentata dal presidente Ferrari Mario, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

3) Associazione provinciale dell'artigianato Matera/C.L.A.A.I., con sede in Matera, via Lucana, 73, rappresentata dal presidente Orlando Michelangelo, richiesta autorizzazione del 28 aprile 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

4) Associazione regionale calabrese artigiani Arca/C.L.A.A.I., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), via Carducci, 55, rappresentata dal presidente Naselli Andrea, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

5) Associazione dell'artigianato e della piccola impresa/C.L.A.A.I., con sede in Napoli, piazza Garibaldi, 49, rappresentata dal presidente Cerella Salvatore, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

6) Associazione autonoma dell'artigianato/C.L.A.A.I., con sede in Avellino, via Bellabona, 102, rappresentata dal presidente Romano Corradino, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

7) Libera associazione artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Piacenza, via IV Novembre, 130, rappresentata dal presidente Braghieri Giuseppe, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993,

8) Associazione ceto medio/C.L.A.A.I., con sede in Rimini, via Giordano Bruno, 28, rappresentata dal presidente Margianti Vittorio, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993.

9) Artigianato di Latina e provincia, C.L.A.A.I., con sede in Terracina (Latina), via Foro Severiano, 4, rappresentata dal presidente De Prosperis Cesare, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

10) Unione artigiani della provincia di Milano/C.L.A.A.I., con sede in Milano, piazzetta Pattari, 4, rappresentata dal presidente Perucconi Carlo, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

11) Libera associazione artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Crema (Cremona), via De Gasperi, 56/A, rappresentata dal presidente Vacchi Pierangelo, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993.

12) Libera federazione regionale artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Ascoli Piceno, via Genova, 9, rappresentata dal presidente Monterubbianesi Vincenzo, richiesta autorizzazione del 16 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

13) Associazione provinciale liberi artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Novara, via Tornielli, 4, rappresentata dal presidente Porazzi Stefano, richiesta autorizzazione del 16 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993.

14) Unione provinciale liberi artigiani C.L.A.A.I., con sede in Vercelli, via Monte di Pietà, 1, rappresentata dal presidente Ricca Paolo, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993.

15) C.L.A.A.I. Puglia/Federazione regionale associazioni artigiane, con sede in Bari, via Crisanzio, 32 rappresentata dal presidente Maurelli Rocco, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993.

16) Sindacato provinciale artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Siracusa, via Papa Vigilio, 9, rappresentata dal presidente Scifo Pietro, richiesta autorizzazione del 1[illegible] marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993,

17) Associazione/C.L.A.A.I., con sede in Marsala (Trapani), via Cairoli, 22, rappresentata dal presidente Mistretta Vincenzo, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

18) Unione provinciale liberi artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Palermo, corso Finocchiaro Aprile, 98, rappresentata dal presidente Sunseri Giovanni, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

19) Unione provinciale liberi artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Enna, via Regione Siciliana, 4, rappresentata dal presidente Beccaria Michele, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

20) Unione provinciale liberi artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Catania, via Garofalo, 5, rappresentata dal presidente Platania Isidoro, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

21) Unione provinciale liberi artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Ragusa, via Cairoli, 4, rappresentata dal presidente Parisi Salvino, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

22) Unione provinciale liberi artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Messina, via del Vèspro, 112, rappresentata dal presidente Spignolo Luigi, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

23) Unione provinciale liberi artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Agrigento, via Cicerone, 35, rappresentata dal presidente Arena Vito, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

24) Associazione provinciale dell'artigianato C.L.A.A.I., con sede in Caltanissetta, via Rosso S. Secondo, 26, rappresentata dal presidente Russo Giuseppe, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

25) L.A.R.A. - Libera associazione regionale artigiani/C.L.A.A.I., con sede in Scandicci (Firenze), via Pace Mondiale, 70, rappresentata dal presidente Manetti Francesco, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

26) Unione fra gli artigiani della regione Umbria/C.L.A.A.I., con sede in Perugia, via Cortonese, 78/F, rappresentata dal presidente Cernobbi Duilio, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

27) A.P.I.A.C. - Associazione provinciale imprese artigiane/C.L.A A.I., con sede in Molvena (Vicenza), via Soprachiesa, 17, rappresentata dal presidente Moscarello Luigino, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

28) A.P.A.C. - Associazione provinciale artigiani e commercianti/C.L.A.A.I., con sede in Padova, via Tiepolo, 26, rappresentata dal presidente Buso Giuseppina, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

29) Unione provinciale artigiani U.P.A.T./C.L.A.A.I., con sede in Fontane di Villorba (Treviso), viale della Repubblica, 19/B, rappresentata dal presidente Pessot Arcangelo, richiesta autorizzazione del 17 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

30) A.L.A R. - Associazione lavoratori autonomi riuniti/C.L.A.A.I., con sede in Rovigo, viale della Pace, 79, rappresentata dal presidente Moschetto Domenico, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993;

31) A.P.A.C. - Associazione provinciale artigiani e commercianti C.L.A.A.I., con sede in Feltre (Belluno), via Cavour, 59, rappresentata dal presidente Nenci Silvio, richiesta autorizzazione del 18 marzo 1993 (presentata il 28 aprile 1993), delega irrevocabile del 16 marzo 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4949

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 6 settembre 1993

Dollaro USA	1575,35
ECU	1843,16
Marco tedesco	975,15
Franco francese	276,45
Lira sterlina	2412,18
Fiorino olandese	868,78
Franco belga	44,907
Peseta spagnola	11,921
Corona danese	236,08
Lira irlandese	2253,07
Dracma greca	6,852
Escudo portoghese	9,462
Dollaro canadese	1189,84
Yen giapponese	15,061
Franco svizzero	1106,83
Scellino austriaco	138,55
Corona norvegese	223,41
Corona svedese	198,83
Marco finlandese	274,69
Dollaro australiano	1020,35

93A4996

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

fisica generale I

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche

storia dei partiti e dei movimenti politici,
matematica finanziaria (biennale),
istituzioni di diritto privato

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza

istituzioni di diritto privato

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali,

virologia

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia

storia del libro e della stampa

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4982

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di ingegneria dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria

chimica,
fisica,
architettura delle grandi strutture,
analisi matematica,
analisi matematica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4983

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Casa religiosa della Compagnia di Gesù per esercizi spirituali», in Napoli

Con decreto ministeriale 27 agosto 1993, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla «Casa religiosa della Compagnia di Gesù per esercizi spirituali», con sede in Napoli.

93A4939

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1 M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (*Frosinone*)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4 5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300